

ALLEGATO 4-TER

(Informazioni di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e Regolamento Intermediari CONSOB art. 133)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE SCRL N.ISCRIZIONE RUI D000064865

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

La Banca, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- a) consegna/trasmette al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa al distributore" e lo mette a disposizione nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e lo pubblica sul sito internet;
- b) consegna al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine - dal contraente stesso - ogni utile informazione;
- e) valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata;

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

La Banca, con riguardo al contratto proposto, dichiara che:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, si impegna a consegnare/trasmettere al contraente copia dell'informativa alla clientela in merito alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) ai sensi degli artt. 133 e 134 del Regolamento Intermediari CONSOB (Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018);
- b) non distribuisce prodotti IBIPs che non siano adeguati o appropriati;
- c) fornisce consulenza gratuitamente, mediante rilascio di una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 135 quater, co. 1 del Regolamento Intermediari Consob. In particolare, la Banca effettua la distribuzione del Prodotto di Investimento Assicurativo (IBIPs) in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti e consegna sempre al cliente una dichiarazione di adeguatezza, oltre al KID, DIP Aggiuntivo;
- d) l'informativa sui costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, dall'articolo 121-sexies del CAP e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del KID, dei documenti informativi di cui all'articolo 185 del CAP, nonché ai sensi dell'art. 135 terdecies del Regolamento Intermediari Consob.
- e) informa il cliente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) non distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- g) distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più Imprese di assicurazioni;
- h) fornisce, anche attraverso la documentazione precontrattuale del prodotto, in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul medesimo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- i) fornisce, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. KID), le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte. Per ulteriori informazioni sul prodotto di investimento assicurativo, si rimanda al KID e al DIP aggiuntivo IBIP dell'Impresa di Assicurazione;
- j) i premi pagati dal cliente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa;
- k) la Banca ha elaborato una "Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti" volta ad identificare e prevenire o gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, nella quale sono descritte le disposizioni organizzative e amministrative da mantenere ed applicare per evitare che tali situazioni incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Prima dell'esecuzione dell'operazione la Banca informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2024